



COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento

ORDINANZA N° 63

OGGETTO : Festività Immacolata Concezione - Divieto di utilizzo materiali infiammabili nei Falò e loro posizionamento.

IL SINDACO
Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

Premesso, che nella settimana precedente la festività della Immacolata Concezione è consuetudine che, per le vie del centro abitato, si effettuino le tradizionali processioni, ove si realizzano “falò”, composti da ramaglie e legna varia, per festeggiare il passaggio del simulacro dell’Immacolata;

Preso atto che, negli anni precedenti, si sono verificati dei fatti incresciosi, dovuti all’impiego incontrollato di materiali infiammabili quali, (benzina, oli esausti ecc.), a discapito sia dei residenti che dei fedeli partecipanti ai sacri riti, a causa di contenitori infiammabili posti alla base del fastello, che al momento dell’accensione provoca una esplosione deflagrante, costituendo serio pericolo per la sicurezza e incolumità pubblica;

Considerato, altresì, che nei luoghi ove vengono allocati i “fastelli” le cui “lingue di fuoco”, potrebbero innescare incendi delle centraline del gas - metano, nonché danneggiare il sistema di videosorveglianza appena installato lungo le strade, interessate dalla processione di questo centro urbano, con conseguenti ed incontrollabili fiammate di vaste proporzioni e con il pericolo di scoppio delle condutture;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, regolamentare la messa in opera dei cosiddetti “falò”, mantenendo, nel contempo, l’uso consuetudinario delle processioni serali;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni per l’assunzione di un provvedimento contingibile ed urgente che vieti l’uso indiscriminato di liquidi altamente infiammabili a tutela della pubblica sicurezza;

Vista la nota prot. nr.7/6 del 28/11/2015 pervenuta via pec dal Comando Stazione Carabinieri di Casteltermini;

Visti gli artt. 50 comma 5° e 54 comma 2° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e smi.;

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto l’O.RR..EE.LL.;

Visto l’art. 425 Codice Penale;

Visto l’art 650 Codice Penale;

Visto il vigente codice della strada

per quanto sopra in premessa ;

ORDINA

- nel periodo compreso tra l’1 dicembre e l’8 dicembre 2015:

1. è fatto assoluto **DIVIETO**, a coloro i quali intendono realizzare dei “falò”, per le vie di questo centro urbano, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, di impiegare materiali infiammabili quali benzina, gasolio ed oli esausti etc., per scongiurare fatti incresciosi a nocimento dell’incolumità pubblica;
2. dispone, per l’effetto, che le dimensioni dei “falò” non possono superare l’altezza di mt. 3.00 ed una circonferenza di mt. 5,00; pertanto, la non ottemperanza a tali disposizioni, ne comporterà l’immediata rimozione;
3. Divieto assoluto di posizionamento dei “fastelli” in corrispondenza e/o prossimità di intersezioni stradali;
4. I responsabili degli accatastamenti, e dei consequenziali falò, devono prestare assoluta attenzione ad eventuali paline del gas ed evitare di porre il fastello nelle zone attigue

DISPONE

il Comando di Polizia Municipale e l'Arma dei Carabinieri, sono incaricati a dare piena ed efficace attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

Il responsabile dell'ufficio tecnico, a richiesta delle forze dell'ordine, ad attivare personale di pronta reperibilità per la rimozione dei fastelli posti in zone vietate;

Il contenuto della presente ordinanza verrà reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi e pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente. Il provvedimento in argomento produrrà i propri effetti anche negli anni successivi.

Tutti coloro che non osserveranno le disposizioni, di cui sopra, verranno sanzionati a norma di legge.

STABILISCE

che la presente ordinanza dovrà essere notificata al rappresentante legale della Chiesa Madre di Casteltermini ed al responsabile del comitato organizzatore dei festeggiamenti, per la dovuta ed opportuna pubblicità del contenuto del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza, considerato atto definitivo, è ammesso, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, oppure entro 90 giorni ricorso al Presidente della Regione Sicilia.

Dalla Residenza Municipale, 1 dicembre 2015



IL SINDACO
Autorità Locale di Pubblica Sicurezza
Avv. Alfonso Spina